

L'ORDINAMENTO TRIBUTARIO DEL REGNO NORMANNO

SOMMARIO. — 1) Premessa. 2) Entrate personali del sovrano. 3) Tributi diretti. 4) Tributi indiretti. 5) Tributi straordinari. 6) Riscossione dei tributi. 7) Conclusione.

1) La monarchia normanna riuscì a costituire nel Mezzogiorno d'Italia un saldo Stato unitario non solo attraverso la conquista territoriale e l'accentramento di tutti i poteri e di tutte le funzioni nella persona del sovrano, ma anche e soprattutto attraverso l'unificazione della legislazione e delle norme regolanti l'ordinamento amministrativo del regno.

I sovrani normanni intuirono, infatti, che per porre in essere un saldo Stato unitario là dove diverse potenze militari avevano dominato e dove costumi, tradizioni e condizioni sociali differenziavano le popolazioni delle diverse regioni, non era sufficiente soltanto la forza delle armi, ma occorreva anche unificare la legislazione e sancire norme di diritto pubblico da osservarsi in tutto il territorio dello Stato.

Fissati con la promulgazione delle Assise del 1140 i principi fondamentali del nuovo Stato, i sovrani normanni vollero dare al regno un nuovo ordinamento tributario promulgando norme da osservarsi in tutto il territorio sottoposto alla loro sovranità ed alla loro giurisdizione e che, regolando ed uniformando la imposizione dei tributi, valsero a renderne anche più spedita e meno gravosa la riscossione.

2) Le entrate dello Stato, di cui disponeva con i più ampi poteri il sovrano, non sussistendo ancora la distinzione tra erario pubblico, *camera*, e tesoro regio, *thesaurum*, erano costituite dalle ren-

dite dei *bona demanialia* e dai tributi diretti ed indiretti, ordinari e straordinari cui erano tenuti tutti i sudditi del regno.

La rendita dei vasti demani sui quali il sovrano vantava diritti di proprietà sia come soggetto di diritto privato, sia come soggetto di diritto pubblico, consisteva nella *affidatura*, *fida* o *fidantia* cui era tenuto chi conduceva a cultura le terre amministrate dalla Corona a mezzo di una serie di funzionari e chi nelle terre demaniali viveva.

Oltre il canone di fitto vero e proprio ed il tributo che gli *affidati* corrispondevano al sovrano in cambio della protezione loro concessa dal proprietario della terra in cui vivevano, la rendita dei beni demaniali era completata da *dona*, *strenuae*, *ensenia*, *kalendatica*, che consistevano in prestazioni che il *villano* o il semplice *affidato* doveva, in determinate circostanze e festività, al signore della terra che coltivava o nella quale viveva; dai tributi che gli abitanti delle terre demaniali dovevano al sovrano per servirsi dei mulini, dei forni, dei trappeti, delle sorgenti e delle strade regie; e da numerose *pertinentes* che i concessionari di terre demaniali dovevano al concedente a titolo di *terraticum* per la coltivazione dei terreni, d'*herbagium* per usufruire del pascolo e di *glandium* per raccogliere ghiande ed altri frutti.

Doveva ancora il concessionario di terre demaniali il *capitulum*, consistente nell'obbligo di dare un certo numero di bestiame su quello alimentato e cresciuto nelle terre a lui assegnate, ed il *carnaticum*, che consisteva nell'obbligo di dare una certa parte del bestiame macellato al proprietario del terreno su cui quel bestiame era stato alimentato.

Il concedente, inoltre, aveva diritto di successione sui *gastaldani*, ossia sugli *affidati* che godevano la protezione del sovrano il quale aveva loro concesso beni fondiari a cultura o aveva soltanto permesso loro di vivere nelle terre demaniali.

3) Imposta diretta ed ordinaria, i cui proventi venivano incamerati dalla regia curia, era il *datum* o *tributum* che, insieme al *servitium*, gravava sulle proprietà immobiliari.

Derivante dalla *capitatio terrena* e corrispondente, grosso modo, alla odierna imposta fondiaria, il *tributum*, completato da numerose *pertinentes* dovute per la coltivazione del terreno, colpiva tutti i proprietari terrieri o *possessores*, i quali erano tenuti a corrispondere l'importo in misura proporzionata al valore reale dell'immo-

bile gravato, quale si rilevava dal *cedolarium* o *platea* in cui erano minutamente descritti tutti i beni fondiari sui quali tale imposta gravava.

A differenza del *tributum*, che aveva un carattere ordinario e veniva periodicamente corrisposto collettivamente dalle comunità e nella misura fissata dal sovrano, il *servitium* aveva un carattere straordinario e consisteva nell'obbligo cui tutti i sudditi erano tenuti, sia singolarmente che collettivamente, di fornire qualsiasi prestazione personale richiesta dalle necessità del momento nell'interesse del sovrano e dello Stato.

Tale tributo consisteva sostanzialmente nell'obbligo di provvedere al vettovagliamento ed all'alloggio dell'esercito, del re e dei suoi funzionari durante i loro spostamenti; di provvedere alla costruzione ed alla manutenzione di opere militari, di strade, di acquedotti e di fornire armati al sovrano e quanto altro fosse richiesto per la difesa del regno.

L'obbligo di fornire armati al sovrano, che originariamente gravava soltanto sui patrimoni e sulle proprietà fondiarie e che imponeva il servizio militare soltanto al feudatario, venne, successivamente, imposto a tutti i sudditi.

I *villani* e tutti coloro che appartenevano a categorie sociali inferiori, erano tenuti a difendere personalmente da eventuali attacchi nemici le terre nelle quali vivono.

I borghesi erano tenuti a prestare servizio nella fanteria o, per lo meno, servizio di scorta.

I feudatari erano tenuti non solo a prestare personalmente il servizio militare, ma anche a fornire, per ogni venti onces di oro che rendeva il proprio feudo, un *milite*, ossia un complesso di tre uomini a cavallo armati di lancia accompagnati, ciascuno, da due uomini appiedati.

Le prestazioni fornite singolarmente o collettivamente a titolo di *servitium* non erano remunerate. Soltanto coloro i quali prestavano servizio militare, dopo tre mesi dall'inizio della prestazione, venivano mantenuti a spese del sovrano.

4) Accanto a questi tributi diretti, erano una serie infinita di tributi gravanti sulla produzione e sul consumo.

Classificati da Andrea di Isernia come *jura vetera*, i tributi indiretti gravanti sulle attività economiche della popolazione, costi-

tuivano per il sovrano e per i feudatari una fonte rilevante di ricchezza.

Il *plateaticum* o *jus plateae* o, più comunemente, *dohana*, che traeva la sua origine dall'antico *portaticum* longobardo e dalla *dohana* o *gabella* araba, si esigeva, nella misura del tre per cento sul prezzo riscosso dalle vendite effettuate nei mercati aventi per oggetto animali e, più tardi, una qualsiasi merce destinata al consumo.

In ogni mercato la regia curia, oltre il *plateaticum*, aveva diritto di *scannaticum* o *plancaticum* per l'occupazione del suolo da parte dei mercanti che vi esponevano la propria mercanzia, nonché l'*jus ponderaturae et staderae* per le misurature e le pesature eseguite nei pubblici mercati, distinti questi due ultimi tributi dall'*jus thumini* per cui la regia zecca riscuoteva un tributo per apporre il marchio che doveva essere apposto su tutte le misure allora in uso.

Ogni vendita di carni macellate, di cereali, di oli, di vini, di formaggi, quando non veniva eseguita nei pubblici mercati, era soggetta ad una imposta da corrispondersi al sovrano il quale esercitava liberamente il commercio dei cereali con privilegio di preferenza di fronte ai privati e gestiva, già prima di Federico II, in monopolio la vendita del sale.

Il sovrano godeva, inoltre, dell'*jus anchoragii* o *anchoragium*, consistente nella riscossione di un tributo cui erano tenute, proporzionalmente alla propria caratura, tutte le navi, nazionali o estere, che entravano in un porto del regno.

Oltre il tributo dovuto per *jus anchoragii*, per potere attraccare e caricare o scaricare la propria mercanzia, le singole navi dovevano corrispondere il così detto diritto di porto, distinto questo ultimo dallo *scalagium* o *scalaticum*, che era dovuto alla regia curia per ogni balla di mercanzia scaricata e trasportata a schiena l'uomo fuori la cinta del porto, e dal *jus fundaci* che, non ancora applicato in tutto il territorio dello Stato, prescriveva nelle più importanti città commerciali soggette alla sovranità normanna l'obbligo di immagazzinare la merce nei magazzini, *fundaci*, demaniali previo versamento del *casaticum*, corrispondente alla corresponsione del 2,5 per cento del valore della merce.

Tra i tributi gravanti sulle operazioni commerciali bisogna ancora includere quelli cui erano tenuti i *cambiatores* per ogni operazione di cambio effettuata e tutti coloro i quali stipulavano contratti di compra vendita di beni immobili.

Tributi non indifferenti gravavano, inoltre, sulle diverse attività industriali che venivano esercitate nel territorio dello Stato.

Le tintorie, che con Federcio II diverranno monopolio del sovrano, i mulini, le fabbriche di vasi, i forni la filande, le concerie, la produzione del cotone e della seta, la fabbricazione del sapone e dello zucchero erano controllate da funzionari regi incaricati di riscuotere i tributi gravanti su queste attività.

Tenuti a corrispondere tributi alla curia erano ancora i barbieri, sui quali gravava la *cangemia*, e coloro i quali chiedevano di essere autorizzati ad esercitare la pesca lungo le coste del regno.

5) A completare le entrate dello Stato era ancora un tributo diretto di carattere straordinario, l'*auditorium* o *colletta*.

Imposta diretta riscossa secondo il bisogno in circostanze straordinarie e che con Federico II verrà trasformata, a partire dal 1235, in una imposta annuale, nella età normanna ha carattere di imposta straordinaria sul patrimonio fondiario gravante sui soli beni allodiali.

Riscossa dai singoli comuni che dovevano provvedere alla ripartizione tra coloro che ad essa erano tenuti, la sua misura era fissata dal sovrano il quale poteva imporre tale imposta soltanto per sostenere nuove spese per la difesa del regno, per la incoronazione del nuovo sovrano, o quando un figliuolo legittimo del sovrano veniva armato cavaliere o anche in occasione del matrimonio di una figliuola legittima del sovrano.

Esenti da tale imposta erano i feudatari i quali, nei casi in cui il sovrano poteva ricorrere alla imposizione della colletta, corrispondevano il loro tributo allo Stato mediante servizi personali specialmente militari.

Altre entrate dello Stato erano costituite oltre che dal *relevium*, cui erano tenuti tutti i feudatari per ottenere l'investitura dopo la morte del loro predecessore; dalla *gesia*, che veniva corrisposta dai musulmani a titolo di controprestazione della *tuitio* accordata loro dal sovrano; e dal *testaticum* dovuto alla regia curia per la nascita di ogni ebreo nel territorio dello Stato.

Il bottino di guerra, l'applicazione del *jus naufragii*, l'incameramento dei beni degli stranieri, ai quali era negato il diritto di testare, e di quelli dei sudditi morti intestati e senza eredi legittimi, la confisca dei beni che colpiva i rei di lesa maestà, i falsari, gli apostati, gli adulteri e gli autori di alcuni reati contro il patrimonio, costituivano altre rilevanti fonti di entrate per il sovrano, il quale godeva anche del diritto di *marinariacia* per cui alcune popolazioni del regno, a titolo di controprestazione della protezione loro accor-

data contro le incursioni piratesche, erano tenute a fornire non solo uomini, ma anche a corrispondere rilevanti tributi in danaro per contribuire alle spese necessarie per il mantenimento della flotta.

6) Le entrate dello Stato, che si identificavano con quelle del sovrano, veniva amministrata dal *magnus regni Siciliae Camerarius* al quale spettava il compito di provvedere al mantenimento della corte ed alle spese dello Stato.

Il Gran Camerario, che era uno dei sette alti funzionari costituenti la *Curia Regis*, soprintendeva ai numerosi funzionari minori preposti alla amministrazione dei beni appartenenti alla corona, alla gestione delle attività commerciali che venivano esercitate in nome e nell'interesse del sovrano, alla riscossione delle rendite e dei tributi ed alla osservanza di quegli obblighi che prescrivevano prestazioni personali.

Quale esecutore della suprema volontà del sovrano, controllava l'operato dei funzionari da lui dipendenti, esercitando ampio potere di sindacato sulla loro condotta e sui loro rendiconti, e veniva coadiuvato, in questa sua complessa attività, dai funzionari della *regia camera*.

Questo istituto, che sarà in epoche successive oggetto di particolari norme dirette a regolarne il funzionamento ed a fissarne e delimitarne i compiti, nella età normanna comprendeva due sezioni, la *dohana de secretis* e la *dohana quaestorum vel baronum*.

La prima curava l'amministrazione dei demani e delle proprietà della corona, presiedeva alla riscossione dei tributi, compilava e custodiva i *deptarii* o *quaderni fiscali* nei quali venivano descritti i beni demaniali con le loro confinazioni, i villani posseduti a titolo di proprietà, l'indicazione dell'ammontare del *tributum* gravante su ciascuna terra, i tributi dovuti alla corona dalle città, dagli ebrei e dai musulmani, i privilegi e le donazioni fatte dal sovrano senza oneri militari.

La *dohana quaestorum*, che venne istituita successivamente a quella *de secretis*, aveva invece il compito di compilare e di custodire i *deptarii* o *quaderni de servitiis* nei quali erano descritti tutti i feudi del regno con l'indicazione degli oneri gravanti su ciascuno di essi. Presiedeva alla distribuzione dei feudi ed alla riscossione dei tributi feudali.

Le due *dohanae*, costituite ciascuna da un *consilium* e da un numero vario di funzionari, *secreti*, e normalmente dirette personal-

mente dal Gran Camerario, furono, per un certo periodo, affidate ciascuna ad un *magister* sui quali esercitò anche funzioni di coordinamento un *superior magister* che, quando non si identificava con il *magnus regni Siciliae Camerarius*, dipendeva direttamente da questi.

All'osservanza degli obblighi cui erano tenute, a titolo di *marinariacia* le popolazioni rivierasche e quelle siciliane di origine longobarda, era una magistratura distinta dalle due *dohanae*, quella della *galea* che, costituita da cinque alti funzionari regi, aveva sede in Messina e dipendeva direttamente dal Gran Camerario nonostante l'ingerenza che su di essa esercitava anche il grande ammiraglio, altro dei funzionari costituenti la *Curia Regis*.

Compito di questa magistratura era quello di elencare in appositi *deptarii* o *quaderni* i tributi e le prestazioni dovute al sovrano a titolo di *marinariacia* e consistenti non solo nel fornire uomini destinati alla flotta del regno, ma anche danaro e legname da destinarsi al mantenimento ed all'incremento della marina militare e mercantile.

Alla base di quel complesso di funzionari addetti alla riscossione delle entrate dello Stato e sui quali soprintendeva, quale esecutore della suprema volontà del sovrano, il Gran Camerario, erano i *bajuli*, i quali rappresentavano, in ogni terra o comunità il potere regio.

Tra le diverse mansioni affidategli, il *bajulo* aveva anche il compito di amministrare i beni demaniali.

Attenendosi alle direttive del *magister dohanae de secretis*, procedeva alla delimitazione dei demani regi e, coadiuvato dai *massari* e dai *cabelloti*, ne curava l'amministrazione e ne riscuoteva la rendita.

Controllava, inoltre, l'operato dei *portulani*, dei *dohanieri*, dei *magistri plateae*, dei *portenarii*, dei *fundacarii* e, loro tramite, riscuoteva i tributi spettanti al sovrano.

I *bajuli* dipendevano direttamente dai camerari i quali, nella propria circoscrizione territoriale, esercitavano funzioni finanziarie e fiscali, oltre che giudiziarie.

Questo funzionario fissava, con il consiglio dei *bajuli*, il prezzo delle derrate; rivedeva quadrimestralmente, e con ampi poteri di controllo, i conti dei *bajuli*; corrispondeva gli stipendi ai *bajuli*, ai notai ed ai giudici; teneva aggiornato il *quadernus excatenciarum*, nel quale erano indicate le scadenze dei debitori del fisco; prelevava i beni spettanti al sovrano per *jus naufragii*; confiscava, nell'interesse del re, i tesori rinvenuti nel territorio dello Stato ed i beni spettanti al sovrano a titolo di successione.